

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo

ART. 1

Per iniziativa dell'Università Ca' Foscari di Venezia è costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Centro Internazionale di Studi e ricerche sull'Economia Turistica", con sede presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. La Regione del Veneto, aderendo all'Associazione, acquisisce la qualifica di socio fondatore.

ART. 2

L'Associazione svolge e promuove, anche in collaborazione con i corsi di studio in economia e gestione del Turismo dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con le altre strutture didattiche e scientifiche della stessa Università e con altre Istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere, attività di ricerca, di studio, di informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo in tutte le sue dimensioni: internazionali, nazionali, regionali e locali, italiane e straniere, con particolare riferimento agli aspetti economici. Tali attività potranno altresì riguardare ambiti di studio affini, come trasporti, ambiente ed ogni ulteriore tematica connessa al turismo.

Soci

ART. 3

Sono soci dell'Associazione i Soci fondatori e quelli, persone fisiche o giuridiche od organismi, anche stranieri o internazionali, ammessi come Soci dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Il Socio può recedere dall' Associazione preavvisando per iscritto il Consiglio d'Amministrazione e con effetto dalla scadenza dell'anno sociale successivo a quello in corso.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nel senso che non è consentita la partecipazione a tempo determinato.

Patrimonio

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote versate dagli associati;
- b) dai proventi derivanti dalle eventuali attività dell'Associazione;
- c) da ogni altra somma o bene acquisiti a qualsiasi titolo legittimo.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 5

L'Associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Organizzazione

ART. 6

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Comitato Scientifico
- 5) il Revisore Unico dei Conti,

ART. 7

L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori e da quelli ammessi ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno con preavviso scritto di quindici giorni.

Hanno diritto di partecipare all' Assemblea tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote.

Le persone giuridiche o comunque gli organismi collettivi dovranno essere rappresentati da persona fisica allo scopo delegata dai competenti organi sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una delega.

ART. 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l'esame di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due Scrutatori.

Della riunione dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di più della metà degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 10

L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico dei Conti.

Delibera altresì sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre l'unanimità degli associati.

ART. 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, di cui uno designato da ciascun socio

fondatore, eletti dall'Assemblea, i quali durano in carica un quinquennio e possono essere nuovamente rieletti.

L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i Soci.

Il Consiglio designa un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Ai lavori del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il coordinatore del Comitato Scientifico.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva i programmi di attività dell'Associazione sentito il parere del Comitato Scientifico;
- b) predispone il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre al deliberato dell'Assemblea;
- c) nomina i componenti del Comitato scientifico;
- d) adotta i provvedimenti organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione dell'Associazione;
- e) delibera sull'ammontare delle quote associative.

L'Università Ca' Foscari di Venezia è esonerata dal pagamento delle quote concorrendo con supporto scientifico, logistico e didattico alle attività che il Centro si propone.

ART. 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario con preavviso

scritto di 7 giorni con l'indicazione degli argomenti da discutere.

Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri con preavviso scritto di 7 giorni con l'indicazione degli argomenti da discutere e comunque almeno una volta all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l'esame di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione dei provvedimenti,

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, fra i membri del Consiglio, un vice presidente esecutivo con funzioni vicarie.

ART. 15

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di studiosi od esperti non superiore a nove nominati per un triennio dal Consiglio d'Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico possono essere nuovamente nominati per i successivi trienni.

Il Comitato designa un componente con funzioni di coordinatore.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare anche componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha funzioni di studio, ricerca, elaborazione e proposta sui temi oggetto dell'attività dell'Associazione. Formula i programmi relativi sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico dei Conti, nominato ogni triennio dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore Unico deve essere iscritto nell'apposito albo nazionale dei Revisori Legali dei Conti.

Il Revisore Unico dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione al bilancio annuale, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Esercizi Sociali

ART. 17

L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Disposizioni finali

ART. 18

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa in materia del codice civile.

ART. 19

In caso di controversie la competenza è dell'Autorità Giudiziaria Italiana - Foro di Venezia.

F.TO:

MICHELE BUGLIESI - VINCENZO RUBINO NOTAIO (L.S.)

Mestre il 31 MAG. 2017